



*Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*



**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**  
**Partenza - Roma, 21/12/2015**  
**Prot. 28 / 0014948 / 1.86.242**

Alla Direzione generale degli  
ammortizzatori sociali e degli  
incentivi all'occupazione  
Via Fornovo, 8  
00192 R O M A

**Oggetto:** chiarimenti sulla circolare n. 30 del 9.11.2015.

Con la circolare di cui all'oggetto sono state impartite, tra l'altro, indicazioni circa le modalità di presentazione dell'istanza del trattamento di CIGS e, in particolare, delle domande concernenti il primo anno dei predetti trattamenti, presentate nel periodo transitorio conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 (24.09.2015).

Si ritiene necessario sul predetto punto della citata circolare meglio chiarire la correlazione tra la presentazione dell'istanza e gli eventi che anticipano la domanda di CIGS.

In considerazione che il procedimento del trattamento di CIGS si compone di vari elementi istruttori a cominciare dall'atto negoziale tra le parti interessate (datori di lavoro e OO.SS. dei lavoratori), si ritiene che possa essere ritenuta ancora vigente la normativa antecedente al decreto legislativo n. 148/2015 qualora la consultazione sindacale/verbale d'accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell'entrata in vigore del richiamato decreto legislativo e le relative istanze siano state presentate nell'arco temporale tra il 24.09.2015 e il 31.10.2015; periodo quest'ultimo durante il quale le aziende non erano obbligate a rispettare i termini procedurali di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 148/2015, così come disposto dall'articolo 44, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Si ritiene di evidenziare, inoltre, che il regime normativo precedente al decreto legislativo n. 148/2015, consentiva un processo istruttorio, per le parti interessate al trattamento in questione, in cui le sospensioni/riduzioni di orario di lavoro erano precedenti all'istanza aziendale, i cui effetti retroagivano con riferimento alle sospensioni già effettuate.

In considerazione di ciò la norma del decreto legislativo n. 148/2015 può essere interpretata nel senso di salvaguardare la procedura posta in essere dalle parti che, come sopra riportato, pone le sue basi sull'atto negoziale e sulle conseguenti sospensioni/riduzioni di orario, sia pure nei limiti temporali sopra evidenziati.

Posto quanto sopra, si invita codesta Direzione generale a tenere conto, nelle fasi istruttorie del procedimento, delle indicazioni riportate nella presente nota.

Giuliano Poletti